

REGOLAMENTO (CE) N. 134/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 gennaio 2004****che fissa, per l'esercizio contabile 2004, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, prevede la fissazione dell'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare agli Stati membri per ogni scheda aziendale debitamente compilata trasmessa entro i termini di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.

- (2) Per l'esercizio contabile 2003, il regolamento (CE) n. 113/2003 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato a 138 EUR l'importo della retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale. L'andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di tale importo.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissata a 140 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2059/2003 (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 3.